

17 aprile 2020 18:05 Quale durata per i prestiti di calciatori e per i loro contratti di lavoro se la stagione slitta?

Fra i molti interrogativi di questi giorni ricorre anche quello riguardante la eventuale proroga dei contratti di lavoro e di prestito dei calciatori oltre l'originaria scadenza del 30 giugno 2020, in ipotesi di slittamento del campionato.

In particolare, ci si chiede se tale proroga della durata contrattuale possa ritenersi in linea di principio "automatica", in quanto derivante da una clausola implicita condivisa dalle parti al momento della contrattazione, oppure se debba costituire materia di doverosa rinegoziazione fra le stesse in considerazione dell'inaspettato presumibile slittamento del campionato in dipendenza dell'attuale pandemia.

In tale ultima ipotesi, la parte interessata alla proroga dovrebbe poter azionare un vero e proprio diritto a chiedere che la controparte si sieda al tavolo delle trattative al fine di rinegoziare la proroga della durata contrattuale sino al termine del campionato.

Ed ulteriormente, sempre nella medesima ipotesi, in difetto di accordo la parte interessata alla proroga dovrebbe poter adire il giudice – presumibilmente in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. - al fine di ottenere una pronuncia che disponga la proroga sino al termine del campionato.

Al fine di fornire una possibile soluzione giuridica al problema, ritengo che non ci si debba limitare ad esaminare le fonti dell'ordinamento prettamente sportivo, internazionale (ammesso che di ordinamento sportivo "internazionale" possa discorrersi) oppure nazionale, bensì, diversamente, che si debba muovere dalla considerazione dei principi generali di diritto dei contratti, rinvenibili non soltanto nell'unico ordinamento che anche i contratti sportivi debbono rispettare, vale a dire quello nazionale, ma che sono addirittura trasversali e comuni a tutti gli ordinamenti quantomeno di matrice europea.

Con riguardo al tema che ci occupa, ritengo che occorra fare riferimento al principio cardine in tema di contratti, a livello sia nazionale che europeo, vale a dire quello della conservazione del contratto, in ragione del quale possiamo affermare, con solide basi giuridiche, che:

- a) in caso di dubbio interpretativo, il contratto va interpretato secondo il senso che gli attribuisca coerente efficacia e che, al di là del senso letterale delle parole, sia altresì quello che un corretto contraente gli avrebbe attribuito se avesse potuto prevedere la pandemia (si vedano, solo per citare la normativa italiana, gli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 c.c.; norme che trovano il loro corrispondente in analoghe disposizioni dei singoli Paesi europei e nei Drafts che tali principi trasversalmente recepiscono);
- b) in caso di lacuna nell'articolato contrattuale, il contratto va integrato con disposizioni di legge, oppure con gli usi, o con l'equità (anche giudiziale), e – sempre e comunque – mediante la buona fede, nella accezione di comportamento/i dovuto/i da un corretto e leale contraente (si vedano gli artt. 1374 e 1375 c.c. italiano, che trovano corrispondenza nelle codificazioni dei Paesi europei e nei trasversali Drafts).

Se poi ci volgiamo verso il documento (il termine "fonte" è forse troppo forte) che nell'"ordinamento" prettamente sportivo più di altri, a livello internazionale, potrebbe costituire il punto di riferimento, e cioè il FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, troviamo che il secondo capoverso dell'art. 18 ("Special provisions relating to contracts between professionals and clubs") dispone in tema di durata contrattuale che *"The minimum length of a contract shall be from its effective date*

until the end of the season, while the maximum length of a contract shall be five years”, e cioè, in particolare, che “La durata minima di un contratto dovrà essere dalla sua data effettiva sino al termine della stagione...”; mentre l’Annexe 3° (“Administrative procedure governing the transfer of players between associations outside TMS”), all’art. 5 (“Loan of players”), in tema di prestito di giocatori, prevede al terzo capoverso che “*Upon expiry of the loan period, the ITC shall be returned, upon request, to the association of the club that released the player on loan*”, ovverosia che “Al termine del periodo di prestito, il certificato internazionale di transfer dovrà essere restituito, dietro richiesta, alla federazione del club che abbia concesso il giocatore in prestito”.

Disposizioni, quelle della FIFA richiamate, che danno per scontato lo spirare del contratto al termine del campionato (*until the end of the season*), in qualunque momento ciò avvenga, e la cessazione del prestito del giocatore unicamente dietro richiesta del suo ITC da parte del club di provenienza, e non certamente in maniera automatica allo spirare del termine pattuito nel contratto.

Tutte le disposizioni richiamate dunque, sia quelle di matrice nazionale generale, che quelle di matrice più strettamente sportiva, conducono a soluzioni ragionevoli e ben lontane dalla situazione, a dir poco sconcertante oltre che incongruente, cui si assisterebbe ove le singole squadre con giocatori in prestito restassero sguarnite alla data del 30 giugno p.v., proprio nel momento cruciale del campionato, nell’ipotesi in cui si decidesse di portarlo a termine.

In base alle regole interpretative di cui alla superiore soluzione sub a), invece, è evidente che la proroga dei contratti sino al termine del campionato, e quindi oltre il 30 giugno p.v., sarebbe da considerarsi automatica, intendendosi implicitamente fissato dalle parti come termine quello della fine del campionato, mentre nel caso in cui si prescelga la soluzione sub b), diverrebbe necessitata una fase di rinegoziazione, cui la parte interessata avrebbe diritto, potendo verosimilmente – in difetto di accordo - azionare i rimedi d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere dal giudice una pronuncia equitativa ex art. 1374 c.c.

Naturalmente, al fine di evitare singole trattative, sarebbe auspicabile che gli organi decisionali della FIFA, e a cascata quelli delle singole Federazioni nazionali calcistiche, disponessero tramite un comunicato la proroga dei contratti sino al termine dei rispettivi campionati, fungendo infatti tali comunicati - di FIFA e poi di FIGC - da fonti negoziali aventi natura di “contratto normativo”, cui i singoli contratti sportivi sarebbero tenuti ad uniformarsi in base al vincolo associativo di tesseramento.